



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
Sezione Famiglia

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:

Dott.	Renata	Silva	Presidente Rel.
Dott.	Federica	Lanza	Consigliere
Dott.	Mauro	Vella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 348/2011 R.G.  
promossa in sede di appello da

M. [redacted] res. in [redacted] (75116), [redacted], elettivamente domiciliato in Torino, via Ferrante Aporti 27, presso lo studio dell'Avv. Claudia Girotto Munno, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Prof. Luigi Balestru.

- PARTE APPELLANTE -

contro

[redacted] F., residente in [redacted], elettivamente domiciliata in Torino, corso Stati Uniti 61, presso lo studio dell'Avv. Carlo Tabellini, che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE APPELLATA -

con l'intervento del

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino.

avverso

la sentenza 14 dicembre 2010 del Tribunale di Verbania, che dichiarava [redacted] [redacted] F. in S. [redacted] figlia di M. [redacted]

**CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI**

Per l'appellante:

Rigettata ogni avversa istanza c/o eccezione e, in particolare, l'eccezione concernente il difetto di valida procura alle liti, e ciò anche alla luce delle risultanze dell'interrogatorio formale del Signor M. [redacted] effettuato per rogatoria dal Tribunal de

ff



Grande Instance de Paris in data 21 maggio 2013 (come da verbale d'udienza pervenuto dal medesimo Tribunale) nonché per tutte le ragioni illustrate all'udienza del 26 gennaio 2012 e analizzate nel § B della comparsa conclusionale depositata in data 10 aprile 2012.

-in via principale, adottare una declaratoria di *absolutio ab instantia* ovvero, nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino non ne dovesse ravvisare gli estremi, disporre la rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. alla luce delle ragioni esposte nel § 1 della comparsa conclusionale;

-in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui non venisse pronunciata una declaratoria di *absolutio ab instantia* ovvero disposta la rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., accertare, in riforma della sentenza di primo grado, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c. in rapporto agli artt. 2, 3 e 30 Cost. per tutte le ragioni esposte nel § 2 della comparsa conclusionale e, per l'effetto, trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale e, in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, respingere la domanda di accertamento della paternità naturale proposta dalla Signora [REDACTED] F[REDACTED];

-in via di ulteriore subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, in riforma della sentenza di primo grado, respingere la domanda di accertamento della paternità naturale proposta dalla Signora [REDACTED] F[REDACTED] in quanto in contrasto con il divieto di abuso del diritto e/o di *venire contra factum proprium* così come esposto nel § 3 della comparsa conclusionale;

-in via ulteriormente subordinata e nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, in riforma della sentenza di primo grado, respingere la domanda di accertamento della paternità naturale proposta dalla Signora [REDACTED] F[REDACTED] per carenza di prova per tutte le ragioni esposte nel § 4 della comparsa conclusionale;

in via istruttoria, la difesa del Signor M[REDACTED] insiste in questa sede per l'escussione del teste B[REDACTED] in [REDACTED], così come da ordinanza di ammissione del 9 maggio 2008.

Con vittoria di spese e competenze.

Per la parte appellata:

1) Si oppone all'avversaria istanza preliminare di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, non sussistendo gravi e fondati motivi, come meglio illustrato nella Comparsa di Costituzione;

2) nel merito, ribadisce le conclusioni già assunte nella Comparsa di Costituzione; e segnatamente:

Piaccia a questa Corte Ecc.ma

-in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello per difetto di valida procura alle liti ai difensori che lo hanno sottoscritto, per i motivi esposti nella Comparsa di costituzione;

-in via subordinata (e salvo gravame),

previa, ove d'uopo, devoluzione di incarico ad un CTU sui quesiti, già dedotti nel corso del primo grado del giudizio, ed *infra* ritrascritti, respingere l'appello avversario perché infondato e, in ogni caso, dichiarare che la concludente è figlia di [REDACTED] M[REDACTED] [REDACTED], con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Verbania di provvedere alle prescritte annotazioni ed agli altri incombenzi di legge;

accertata e dichiarata la responsabilità aggravata del Sig. J[REDACTED] M[REDACTED] - [REDACTED], ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 C.p.c., per avere resistito nel presente giudizio con mala fede e colpa grave, dichiararlo conseguentemente tenuto e condannarlo, oltre che alla



rifusione delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio (oltre IVA e CPA); anche al rimborso, a favore della concludente, delle maggiori spese sostenute in conseguenza del suo comportamento processuale, per il complessivo importo di Euro 2.160,42 (pari alle spese relative alla vacanza a Parigi in occasione dell'assunzione del suo interrogatorio formale per rogatoria internazionale, come da documentazione che si allega in copia, formulando istanza di rimessione in termini, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 III comma C.p.c., trattandosi di documentazione di cui la concludente è venuta in possesso solo successivamente al deposito della Comparsa di costituzione in appello).

In via istruttoria subordinata

e per la non creduta eventualità in cui le prove già raccolte non siano considerate sufficienti, la concludente rinnova l'istanza affinché venga disposta CTU volta a riferire, attraverso un esame del DNA della stessa sig.ra [REDACTED] F. [REDACTED] del sig. [REDACTED] M. [REDACTED] e di altri loro parenti (tanto della stessa [REDACTED] [REDACTED] che del sig. [REDACTED] M. [REDACTED] ed in particolare della di lui figlia legittima - Sig.ra A. [REDACTED] [REDACTED]), se il Sig. [REDACTED] M. [REDACTED] sia in termini di umana certezza il padre naturale della sig.ra [REDACTED] F. [REDACTED] consentendo al Consulente Tecnico di ricorrere a tutti gli strumenti tecnici ed alle metodologie più accreditate di investigazione biomedica, nonché, se del caso, previo ordine ex art. 118 C.p.c. nei confronti del sig. [REDACTED] M. [REDACTED] e della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED], di consentire sulla loro persona le operazioni all'uopo necessarie (prelievo sangue periferico e tampone buccale), e venga devoluto all'eligendo CIU il seguente.

Quesito

Preso visione degli atti di causa, reperita, anche presso terzi, ogni documentazione ed informazione opportuna, esperte tutte le indagini ematologiche - immunogenetiche su campioni di saliva e/o sangue giudicate necessarie, dica

il CTU:

se il Sig. [REDACTED] M. [REDACTED] è il padre naturale della Sig.ra [REDACTED] F. [REDACTED].

La Sig.ra [REDACTED] F. [REDACTED] chiede sin d'ora che venga nominato CTU un consulente particolarmente esperto in materia di emogenetica - forense.

Per il Procuratore Generale:

Non intende intervenire.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A [REDACTED] F. [REDACTED], con atto di citazione notificato con spedizione del plico postale in data 16 ottobre 2006, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di [REDACTED], [REDACTED] M. [REDACTED], chiedendo l'accertamento e conseguimento la declaratoria che il convenuto era il suo padre biologico.

Si costituiva in giudizio il convenuto a mezzo di procuratore speciale chiedendo la reiezione della domanda.

Con sentenza deliberata in data 22 novembre 2010 e depositata in data 14 dicembre 2010, il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e condannava il convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.

Avverso la sentenza, notificata il 21 gennaio 2011, proponeva appello M. [REDACTED] [REDACTED], con atto di citazione notificato alla controparte in data 18 febbraio 2011, a mezzo servizio postale.

351



Si costituiva in giudizio F. A. formulando eccezioni di carattere preliminare, nonché nel merito chiedendo la reiezione dell'appello.

Il P.G., cui erano trasmessi gli atti, in data 20 gennaio 2012 li restituiva, dichiarando di non voler intervenire in causa.

Alla prima udienza, in data 26 gennaio 2012, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 22 marzo 2012. A seguito di istanza per la discussione orale, i difensori delle parti comparivano all'udienza del 27 giugno 2012, dopo il differimento dell'udienza già fissata dal Presidente per il 24 maggio 2012, per impedimento dell'Avvocato T.

Con provvedimento del 2 luglio 2012, la Corte vista la richiesta del difensore dell'appellata, formulata all'udienza del 27 giugno 2012, richiesta dalla medesima F. confermata con sottoscrizione del verbale, intesa ad ottenere l'autorizzazione a proporre querela di falso o di essere rimessa in termini per proporla, con riguardo alla firma apposta dall'avvocato S. I. in calce all'atto di citazione in appello, che ad avviso del difensore sarebbe difforme rispetto a quella apposta in calce alla procura, stesa su foglio a parte pinzato all'atto stesso, ritenuto che la questione non fosse rilevante, in quanto se anche l'atto di appello non fosse sottoscritto dall'avvocato Simona Imperato a pagina 20, la medesima aveva autenticato la procura rilasciata dall'appellante e pinzata all'atto di citazione in appello, facendo quindi proprio il contenuto dell'atto medesimo, rilevato che la prova per interrogatorio dell'appellante, dedotta in comparsa di costituzione e risposta in appello, intesa provare che il sig. M. J. non aveva apposto la sottoscrizione della procura in Italia, come previsto dall'articolo 83 c.p.c., era ammissibile e rilevante, per decidere in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello, per difetto di valida procura alle liti, dichiarava irrilevante la richiesta querela di falso; ammetteva la prova per interrogatorio dedotta da parte appellata in comparsa di risposta in appello e fissava per l'audizione dell'appellante e l'espletamento della prova l'udienza del 18 luglio 2012.

Con provvedimento del 31 ottobre 2012, la Corte disponeva la rogatoria per l'interrogatorio dell'appellante, come da Regolamento CE 1206/2001.

Espletato tale incombenza, veniva nuovamente fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 11 ottobre 2013; nominato il nuovo relatore, la Corte assumeva la causa decisione, assegnando il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e quello di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### La sentenza di primo grado.

Il Tribunale osservava, quanto alle eccezioni preliminari del convenuto, che:

-non era stata proposta una vera e propria eccezione di difetto di giurisdizione, che sarebbe tardiva, in quanto egli si era costituito in udienza e quindi non nei termini di cui all'articolo 167 c.p.c.;

-l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 270 c.c., primo comma, laddove prevede l'imprescrittibilità dell'azione prospettata in relazione agli articoli 3 e 30 Cost., è irrilevante, in quanto l'eccezione di prescrizione sarebbe sollevata implicitamente al momento della tardiva costituzione e comunque manifestamente infondata, laddove trascura la primaria valenza costituzionale dell'art. 2 Cost. ed il diritto a vedersi riconoscere un elemento costitutivo della propria identità personale.

Nel merito, il Tribunale riteneva l'azione fondata, in quanto:



-il convenuto si è rifiutato di sottoporsi all'esame immuno-ematologico: la tesi difensiva del convenuto, che tale non debba qualificarsi il proprio diniego in quanto si è manifestata una volontà condizionata alla previa decisione del Tribunale in ordine alla eccezione di incostituzionalità, è processualmente inaccettabile;

-le circostanze di fatto esposte dall'attrice (salvo il rapporto carnale tra i genitori) sono confermate dal convenuto;

-numerosi testimoni de relato hanno confermato con precisione le circostanze in occasione delle quali la madre dell'attrice ha loro confidato la paternità naturale;

-la consulenza di parte della professor N. B. verifica la compatibilità fisionomica-antropometrica;

-le fotografie dell'attrice e della figlia legittima del convenuto costituiscono prova non seriamente contestabile.

#### L'appello.

Nel proprio atto introduttivo del grado, l'appellante premette che si opporrà al riconoscimento in Francia della sentenza definitiva, invocando la contrarietà della normativa italiana in materia di filiazione in relazione:

-al diritto internazionale in base al quale la giurisdizione si determina esclusivamente in base alla cittadinanza e/o alla residenza del convenuto;

-all'ordine pubblico internazionale francese in forza del quale l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale è imprescrittibile;

-alla Convenzione Europea per i diritti dell'uomo.

Quanto ai motivi di appello, essi sono i seguenti:

-nullità della sentenza per difetto di potere rappresentativo in capo al procuratore speciale che ha agito in primo grado;

-non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 270 c.c. nella parte in cui prevede l'imprescrittibilità dell'azione con riguardo al figlio;

-non accoglibilità della domanda in base ai principi dell'abuso del diritto;

-mancato raggiungimento della prova in merito alla paternità.

L'appellata nel costituirsi in giudizio ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per l'assenza di una valida procura alle liti in campo ai difensori di M. J. in quanto egli non sarebbe mai venuto in Italia per sottoscrivere la procura alle liti.

La Corte al proposito osserva quanto segue.

Sul punto è stata esperita istruttoria, attraverso la rogatoria internazionale, all'esito della quale è emerso che l'appellante ha rilasciato in Italia la procura alle liti, avendo egli risposto ai capi di prova, così come formulati dall'appellata, proprio al fine di dimostrare che M. J. non era mai entrato in Italia, in maniera esaustiva.

Sostiene l'appellata, nella comparsa conclusionale, depositata il 31 ottobre 2013, che l'Avv. S. I. non esercitava la professione in Italia, in quanto residente in P.

L'Avv. I. ha depositato atto di dismissione del mandato in data 23 settembre 2013. Attuale difensore dell'appellante è quindi rimasto l'Avv. Luigi Balestra.

Tanto precisato, la Corte, in ordine al primo motivo di appello osserva quanto segue.

Ha affermato la Corte di Cassazione, sia pure con pronuncia risalente (ma non si vengono altre decisioni sul punto) che in tema di giudizio per l'ammissibilità all'esercizio dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto non dal soggetto legittimato all'impugnazione ma da un suo procuratore generale "ad negotia" (Cassazione civile, sez. I, 02/12/1987, n. 8946).



Nel caso concreto, l'appellante si era costituito in primo grado con un procuratore speciale, sia pure per la specifica vertenza, come si evince dal documento 1 prodotto in primo grado, con la conseguenza che il giudice, ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., rilevando un difetto di rappresentanza, avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione.

Il testo dell'articolo 182 c.p.c., in allora vigente, prevedeva per il giudice la "possibilità" di assegnare alle parti un termine.

Tale norma è stata interpretata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che l'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore) (cfr. Cassazione civile, sez. un., 19/04/2010, n. 9217).

La medesima sentenza ha poi affermato che la sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, non è disciplinata dall'art. 182 comma 2 c.p.c., bensì dall'art. 164 comma 2 c.p.c., nella parte in cui prevede che se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, aggiungendo che la rinnovazione della citazione ne sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. L'art. 164 comma 2 c.p.c. trova applicazione anche nei giudizi d'impugnazione e segnatamente nel giudizio d'appello, atteso che il giudice d'appello deve promuovere direttamente la sanatoria ammessa dall'art. 164 comma 2 c.p.c., non essendo prevista la nullità della citazione tra i casi di rimessione della causa al giudice di primo grado. Infatti, l'articolo summenzionato non pone limiti temporali o procedurali alla possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 156 comma 3 c.p.c. e dell'art. 164 comma 3 c.p.c., la stessa interposizione dell'appello da parte del contumace comporti la sanatoria della nullità della citazione. Questa sanatoria tuttavia esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. Il giudice d'appello deve pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado. Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali: sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo. Pertanto, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 19/04/2010).

La valida proposizione dell'appello da parte del convenuto in primo grado implica quindi che non si versi in ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., ma soltanto, di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, con necessità da parte del giudice di appello di trattare la causa nel merito.

681



Conseguentemente, dichiarata nulla la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania, la Corte deve rimettere in istruttoria la causa per la trattazione nel merito e quindi riserva alla sentenza definitiva l'esame delle ulteriori questioni, anche di carattere pregiudiziale e preliminare, quali l'eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'articolo 270 c.c. Le spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino  
Sezione Famiglia

Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.

Non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Verbania in data 14 dicembre 2010, proposto da Marnier Lapostolle Jacques nei confronti di Forte Anna Maria Jacqueline;

dichiara la nullità della sentenza di primo grado;

rimette la causa in istruttoria come separata ordinanza in pari data;

spese al definitivo.

Così deciso il 27 novembre 2013, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.

Il Funzionario Giudiziario  
Marta IOVANE



Il PRESIDENTE ESTENSORE  
(Dott. Renata Silva)

*Renata Silva*

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 7 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Marta IOVANE



Depositato in Cancelleria  
il 7 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Marta IOVANE



